



Programma Regionale
FESR FSE+ Basilicata 2021-2027

Avviso Pubblico #BASILSTEP TIROCINI & LAVORO

Linea 1 - Tirocini extracurricolari
STEP

Linea 2 - Incentivi all'occupazione

Priorità 19 "STEP" - OS 4.1

REGIONE BASILICATA

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, IL LAVORO E I SERVIZI ALLA COMUNITÀ

UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO E POLITICHE GIOVANILI



ALLEGATO 1

Sommario

Riferimenti Normativi.....	4
LINEA 1: RICHIESTA e ATTIVAZIONE del TIROCINIO.....	8
Articolo 1 - Oggetto	8
Articolo 2 - L'istituto del Tirocinio extracurriculare	9
Articolo 3 - Risorse finanziarie	9
Articolo 4 - Requisiti dei Tirocinanti	9
Articolo 5 - Obblighi del tirocinante	10
Articolo 6 - Soggetti Ospitanti	11
Articolo 7 - Obblighi del soggetto ospitante	13
Articolo 8 - Soggetti promotori.....	14
Articolo 9 - Obblighi del Soggetto Promotore.....	16
Articolo 10 - Tutor aziendale e Tutor del soggetto promotore	17
Articolo 11 - Durata del tirocinio.....	18
Articolo 12 - Piano formativo individuale	19
Articolo 13 - Modalità e termini di presentazione della domanda.....	19
Articolo 14 - Ricevibilità e Ammissibilità	20
Articolo 15 - Indennità di partecipazione	20
Articolo 16 - Modalità di erogazione per attività di promozione e tutoraggio	21
Articolo 17 – Rimborso indennità di partecipazione	22
LINEA 2: RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE	23
Articolo 18 - Incentivo all'occupazione.....	23
Articolo 19 - Risorse Finanziarie	23
Articolo 20 - Beneficiario	23
Articolo 21 - Regime di aiuto	25
Articolo 22 - Importo dell'incentivo	30
Articolo 23 - Termini e modalità di presentazione dell'istanza.....	32
Articolo 24 - Documentazione	33
Articolo 25 - Erogazione degli incentivi.....	34
Articolo 26 - Rendicontazione degli incentivi	35

Articolo 27 - Variazioni dei beneficiari	37
Articolo 28 - Controlli e verifiche.....	37
Articolo 29 - Obblighi.....	38
Articolo 30 - Rimodulazione, sostituzione del lavoratore, rinuncia e revoca.....	40
Articolo 31 - Controlli di gestione e verifiche di regolare esecuzione	41
Articolo 32 - Monitoraggio, informazione e pubblicità.....	42
Articolo 33 - Tutela della privacy.....	42
Articolo 34 - Responsabile del procedimento e informazioni	46
Articolo 35 - Foro competente e rinvio.....	46

Riferimenti Normativi

- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e al Fondo di coesione;
- Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo Sociale Europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica prorogandolo il Regolamento (UE) n.1407/2013 e il Regolamento (UE) n. 651/2014;
- Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) n. 2023/1315 del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- Regolamento (UE) n. 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP);
- Relazione per paese relativa all'Italia 2019 comprensiva dell'esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici”, elaborata dalla Commissione Europea nell'ambito del Semestre europeo 2019, che contiene le priorità di riforma e l'Allegato D – “Orientamenti in materia di investimenti finanziati dalla Politica di coesione 2021-2027 per l'Italia”, che costituisce la base per un dialogo tra l'Italia e i servizi della Commissione in vista della programmazione dei fondi della politica di coesione (FESR e FSE+);
- Decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

- Legge n.136 del 13 agosto 2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- Legge 28 giugno 2012 n. 92”Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e ss. mm. ii;
- Decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.183”;
- Decreto legislativo n.150 del 14 settembre 2015, “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n.183”;
- Direttiva della Presidenza del consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2011, n. 14, recante “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 18 della Legge del 12 novembre 2011, n. 183”;
- Circolare INPS n. 40 del 28/02/2017;
- D.M. n. 115 del 31 maggio 2017, “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e ss.mm.ii”;
- D.G.R. n. 47/2023 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della “Decisione di esecuzione della Commissione europea che approva il “Programma regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027”per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita” per la regione Basilicata in Italia CCI 2021IT16FFPR004”, n. C (2022)9766 del 16/12/2022;
- D.G.R. n. 116/2023 di istituzione del Comitato di Sorveglianza ai sensi degli artt. 38, 39 e 40 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- Composizione del Comitato di Sorveglianza ai sensi degli artt. nn. 38, 39 e 40 del Regolamento (UE) 2021/1060 - Parziale modifica della D.G.R. n. 116 del 24.02.2023;
- D.G.R. n. 105/2023 Regione Basilicata di Istituzione Partenariato ex art. 8 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- Deliberazione 31 luglio 2023, n. 464 REGIONE BASILICATA avente ad oggetto il Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 - Regolamento (UE) 2021/1060 - Ridefinizione della composizione del Partenariato istituito con D.G.R. n. 105 del 24/02/2023;
- Nota prot. n. 32064 del 09/02/2023 con la quale l’Autorità di Gestione del PR Basilicata FESR FSE+

2021/2027 ha inviato, ai Dirigenti Generali la proposta di individuazione degli Uffici Responsabili dell'Attuazione delle Azioni del Programma Regionale;

- D.G.R. 377/2023 Regione Basilicata di approvazione degli Uffici Responsabili dell'Attuazione e descrizione delle loro responsabilità e competenze;
- D.G.R. 252/2023 Programma di Presa d'atto della "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" – Criteri generali e Criteri di selezione delle operazioni riconducibili agli Obiettivi Specifici del FSE+;
- D.G.R. n. 367/2023 di Presa d'atto della "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" – Criteri generali, Criteri di selezione delle operazioni degli Obiettivi Specifici FESR e Criteri di selezione delle operazioni di Assistenza Tecnica FESR e FSE+;
- D.G.R. n. 387/2023 di approvazione del documento "Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo 2021/2027";
- Piano di Valutazione del PR Basilicata FESR FSE+ 2021 2027 approvato il 09/01/2024 ai sensi dell'art. 9 del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza;
- D.G.R. Basilicata n. 186 del 16 marzo 2024 avente ad oggetto "PR FSE+ Basilicata 2021-2027. Approvazione del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione";
- la D.G.R. n. 233/2025 avente ad oggetto: "PR Basilicata FESR FSE+ 2021/2027 – Proposta di approvazione modifiche alla priorità 7 ESO 4.7 del Programma ai sensi dell'art. 24 c. 1 del REG (UE) 2021/1060";
- la D.D. n. 12BA.2025/D.00055 del 4/2/2025 avente ad oggetto: "PR Basilicata FESR FSE+ 2021/2027 - approvazione del documento recante la "DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO 2021-2027 ai sensi dell'art. 69 par. 1 e 11 e allegati XI e XVI Reg. (UE) n. 2021/1060" versione 2.0 e suo allegato, e del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del PR Basilicata FESR/FSE+ versione 2.0 e suoi allegati;
- Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 14 luglio 2025 C (2025) 4798 final che modifica la Decisione di Esecuzione C (2022) 9766;
- la D.G.R. n. 222/2025 avente ad oggetto: "Modifica del Paragrafo 4.4 del Manuale delle Procedure approvato con deliberazione n. 186/2024;
- la Deliberazione di Giunta Regionale N. 322 del 27/6/2025, avente ad oggetto "PR FESR FSE+ Basilicata 2021/2027 - Approvazione del documento recante la "DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO 2021-2027 ai sensi dell'art. 69 par. 1 e 11 e allegati XI e XVI Reg. (UE) n. 2021/1060" versione 3.0 e del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del PR

FESR FSE+ Basilicata versione 3.0 e relativi allegati”;

- la Determinazione Dirigenziale della DG PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE n.751 del 23.07.2025 – PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027 – Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo vers. 3.0 approvato con la DGR n. 322 del 27.06.2025. Integrazione;
- la D.G.R. n.593 del 20.10.2025 Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo vers. 3.0 approvato con DGR n.322 del 27.06.2025;
- la Determinazione Dirigenziale n. 12BA.2026/D.00005 del 12/1/2026 avente ad oggetto “Forme di sovvenzione previste dall’ art. 53 (2) REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 giugno 2021. Programma PR FESR/FSE+ BASILICATA 2021/2027 - Adozione delle Opzioni Semplificate in materia di Costi (OSC) ai sensi dell’art. 53 (3) del RDC 2021/1060. Nuove opzioni di costo semplificato e rivalutazione monetaria dei costi unitari di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 12BA.2025/D.00437 del 13/05/2025”;
- il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 2025 , n. 66 avente ad oggetto “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti);
- la D.G.R. n. 714 del 14/11/2025 avente ad oggetto “PR Basilicata FESR FSE+ 2021/2027. Approvazione proposta di riprogrammazione del Programma Regionale”;
- la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2026) 1774 final del 18 marzo 2026, recante modifica della Decisione di esecuzione C(2022) 9766 che approva il Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita” per la Regione Basilicata (CCI 2021IT16FFPR004);
- la D.D. n. 12BA.2026/D.0005 del 12/01/2026 di approvazione delle OSC adottate dall’AdG per l’attuazione del PR Basilicata 2021-2027, in ambito FSE +, ai sensi dell’Art. 53, comma 3 del Reg. UE 1060/2021

Premessa

L'analisi introduttiva del contesto socio-economico regionale del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 evidenzia l'esistenza, nella Regione Basilicata, di un'alta dotazione di capitale umano non produttivo, cioè non impiegato nella produzione di beni e servizi.

A tassi di disoccupazione giovanile elevati, inoltre, si accompagna una consistente emigrazione il che comporta, in assenza di occupazione nel medio periodo, la perdita di capitale umano in termini di patrimonio di competenze e conoscenze innovative, con effetti negativi sugli individui e sulla società lucana nel suo complesso.

Il piano strategico regionale pone come centrali la “questione demografica” e l'emigrazione delle classi giovanili”.

La presente iniziativa rappresenta un importante strumento per rafforzare i profili professionali dei disoccupati ai fini di un primo o nuovo ingresso nel mercato del lavoro.

Inoltre, il presente bando si inserisce nel quadro della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), istituita dal regolamento UE 2024/795, al fine di colmare la carenza di manodopera qualificata per lo sviluppo di tecnologie critiche.

A tal proposito saranno verificati gli effetti della messa in campo dell'intervento nonché gli impatti sul sistema produttivo considerando:

- le competenze tecnologiche effettivamente acquisite dai tirocinanti;
- il livello di specializzazione tecnologica raggiunto;
- l'inserimento lavorativo nei settori STEP;

LINEA 1: RICHIESTA e ATTIVAZIONE del TIROCINIO

Articolo 1 - Oggetto

La Regione Basilicata, nell'ambito del Programma Regionale FESR FSE+ 2021-2027, Priorità 19 STEP, Obiettivo Specifico ESO4.1, emana il presente Avviso Pubblico denominato “**#BASILSTEP: TIROCINI&LAVORO**” per incentivare l'attivazione di tirocini extracurricolari come strumento di politica attiva del lavoro, in complementarità con misure di incentivazione all'assunzione.

L'intervento mira a favorire l'inserimento lavorativo di giovani disoccupati nei settori strategici europei STEP (Strategic Technologies for Europe Platform), contribuendo al miglioramento delle competenze e all'occupabilità dei giovani lucani. I percorsi di tirocinio devono pertanto risultare coerenti con gli ambiti tecnologici strategici individuati dal Regolamento (UE) 2024/795 STEP, al fine di perseguire l'obiettivo prioritario, ossia quello di far acquisire conoscenze pratiche e competenze specifiche, favorendo il passaggio dalla formazione teorica al mondo del lavoro all'interno dei settori critici.

Articolo 2 - L'istituto del Tirocinio extracurricolare

La Regione Basilicata con D.G.R. n.1130 del 24/10/2017 ha approvato le linee guida recependo la normativa nazionale.

Di seguito si riportano, a mero titolo informativo, alcune delle principali definizioni e disposizioni.

Il Tirocinio è definito come una Misura formativa di politica attiva al lavoro svolta presso datori di lavoro pubblici o privati che non costituisce rapporto di lavoro, precisando che in nessun modo lo svolgimento di attività formative, nel pieno rispetto della normativa vigente e la conseguente certificazione del buon esito di tali attività, possono rappresentare titolo per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il soggetto ospitante.

Le Linee Guida dispongono, inoltre, che l'attivazione di un tirocinio richiede la predisposizione e la sottoscrizione di una convenzione tra un soggetto promotore e un soggetto ospitante corredata di un piano formativo individuale finalizzato all'acquisizione di specifiche competenze professionali del tirocinante. Prima dell'inizio del tirocinio, la convenzione e il piano formativo individuale (PFI) devono essere debitamente firmati dal promotore e dal soggetto ospitante e consegnati al tirocinante, che sottoscrive il PFI per condivisione e accettazione.

Articolo 3 - Risorse finanziarie

La dotazione finanziaria complessiva della linea 1 del presente Avviso è pari ad euro 540.000,00, interamente cofinanziata dal Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 – Priorità 19 “STEP” – Obiettivo Specifico ESO4.1.

Articolo 4 - Requisiti dei Tirocinanti

I tirocini sono destinati a soggetti che, alla data di presentazione dell'istanza, siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- età compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti (la persona conserva l'età di 29 anni fino al compimento di 30 anni – ossia 29 anni + 364 giorni);
- residenza in Regione Basilicata;
- stato di disoccupazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015 e dell'art. 4, comma 15-quater, del D.L. n. 4/2019 (conv. con L. n. 26/2019);
- possesso di un diploma di maturità ad indirizzo tecnico/scientifico;
- assenza di rapporti di lavoro (subordinato o parasubordinato) pregressi negli ultimi due anni con il soggetto ospitante, come previsto dalle Linee Guida approvate con D.G.R. n. 1130/2017;
- non avere rapporti di parentela entro il primo grado o di coniugio con il soggetto ospitante;
- non essere titolare di altre misure di politica attiva cofinanziate o finanziate da fondi pubblici;

Ai tirocinanti è riconosciuta un'indennità mensile lorda di euro 650,00, per un massimo di 6 mesi (totale massimo per tirocinante: euro 3.900,00), salvo i casi di tirocinanti iscritti alla legge 68/99, per i quali l'indennità è prevista per un massimo di 12 mesi.

Nel caso di assunzione ai sensi della Linea 2 del presente Avviso, il lavoratore dovrà confermare, mediante apposita dichiarazione sostitutiva, il possesso dei requisiti di residenza e di stato di disoccupazione previsti dall'articolo 20, alla data dell'assunzione.

Articolo 5 - Obblighi del tirocinante

Il tirocinante si impegna a:

- svolgere le attività previste dal piano formativo individuale, osservando gli orari e le regole di comportamento concordate nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;
- seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti/servizi o altre notizie relative al soggetto ospitante, di cui venga a conoscenza sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 6 - Soggetti Ospitanti

Possono presentare domanda di incentivo le imprese e i datori di lavoro privati, di qualsiasi dimensione e forma giuridica, che soddisfino cumulativamente i seguenti requisiti:

- operare in uno dei macro ambiti tecnologici STEP (Strategic Technologies for Europe Platform – tecnologie digitali e deep tech, tecnologie pulite e a zero emissioni nette e biotecnologie) in particolare nei settori collegati di seguito indicati:
 - A. Industria ICT e digitale, sviluppo software, intelligenza artificiale, cybersecurity, gestione dei dati, cloud computing e telecomunicazioni;
 - B. Elettronica, microelettronica e semiconduttori;
 - C. Automazione industriale, mecatronica, robotica e manifattura avanzata;
 - D. Aerospazio e tecnologie satellitari;
 - E. Produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, idroelettrico, geotermico);
 - F. Filiera dell'idrogeno e dell'accumulo energetico;
 - G. Industrie per l'efficienza energetica e la decarbonizzazione;
 - H. Economia circolare, riciclo e valorizzazione delle materie prime critiche;
 - I. Mobilità sostenibile e componentistica per veicoli elettrici;
 - J. Industria farmaceutica e biomedicale;
 - K. Biotecnologie mediche, industriali e agroalimentari;
 - L. Produzione di dispositivi medici e tecnologie per la salute.
- avere almeno una sede operativa o unità locale attiva nel territorio della Regione Basilicata;
- procedere all'instaurazione di tirocini a favore di soggetti disoccupati secondo la definizione vigente;
- essere in possesso di regolarità contributiva alla data di ammissione a finanziamento del tirocinio (DURC in corso di validità);
- essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro (decreto l.vo 81/2008);

- di essere in regola con gli obblighi previsti dalla legge n.68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).
- non avere rapporti di parentela entro il primo grado o di coniugio con il tirocinante;

Si precisa che il soggetto ospitante è considerato ammissibile solo se opera direttamente su tecnologie critiche o su fasi della catena del valore che contribuiscono allo sviluppo o alla fabbricazione delle suddette tecnologie. Non sono ammissibili i soggetti ospitanti che, pur appartenendo a un settore potenzialmente rilevante, svolgono attività non ammissibili STEP, come installazione, manutenzione, commercializzazione o utilizzo di tecnologie già consolidate.

A tal fine nell'istanza di partecipazione dovrà essere:

- indicata la tecnologia critica STEP di riferimento tra quelle riconosciute dal Regolamento;
- specificata la fase della catena del valore (ricerca e sviluppo, prototipazione, ingegnerizzazione, produzione);
- dimostrata che le attività previste per il tirocinante riguardano processi tecnici e specialistici e non attività generiche o operative;

Non possono attivare tirocini i soggetti ospitanti che:

- abbiano effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, fatti salvi i casi di licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, nonché i licenziamenti conseguenti a procedure di riduzione del personale per cessazione dell'attività;
- abbiano in corso procedure di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) o in deroga riferite ad attività equivalenti a quelle oggetto del tirocinio, nella medesima unità operativa.

Il numero massimo di tirocini concedibili per ciascuna impresa è determinato in funzione dei dipendenti a tempo indeterminato con sede operativa in Basilicata:

Dimensione aziendale	N. massimo tirocini
Da 0 a 5 dipendenti	1 tirocinio
Da 6 a 20 dipendenti	2 tirocini
Oltre 20 dipendenti	10% degli occupati (arrotondato per eccesso)

Articolo 7 - Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante è tenuto a:

- redigere la Convenzione e il Piano formativo individuale in collaborazione con il soggetto promotore e con il tirocinante;
- designare un tutor aziendale con funzioni di affiancamento al Tirocinante;
- assicurare la realizzazione del percorso di Tirocinio secondo quanto previsto dal Piano formativo individuale;
- fornire al Tirocinante, nella fase di avvio del Tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i, nonché garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
- collaborare con il soggetto promotore nelle attività di monitoraggio e verifica dell'andamento del Tirocinio;
- comunicare in forma scritta tutte le eventuali variazioni inerenti al piano formativo individuale: es. cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, eventuale cessazione anticipata o proroga del tirocinio nei limiti delle disposizioni contenute nel presente atto e nelle leggi regionali di riferimento in vigore;
- comunicare l'eventuale perdita dei requisiti previsti dalla normativa;
- valutare l'esperienza svolta dal tirocinante in collaborazione con il soggetto promotore ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite;
- provvedere alle Comunicazioni obbligatorie di propria competenza;
- conservare agli atti il registro presenze mensili firmato dal tutor del soggetto ospitante e del soggetto promotore nonché dal tirocinante stesso;
- rispettare la Convenzione con la quale sono regolamentati i rapporti tra soggetto ospitante e soggetto promotore;
- operare quale sostituto d'imposta con riferimento alle indennità di partecipazione al tirocinio erogate al destinatario e rimborsate ai sensi dell'art.13;
- trasmettere tempestivamente al soggetto promotore tutta la documentazione amministrativo-contabile giustificativa dell'effettivo pagamento al tirocinante delle indennità di partecipazione;

- mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti idonei e necessari all' svolgimento delle attività assegnate
- rispettare gli obblighi di cui alla Legge n.136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. recante disposizioni in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- attenersi alle disposizioni di cui al Manuale delle procedure di gestione del PR FESR/FSE+ Basilicata 2021/2027 vigente alla data di ammissione a finanziamento e alle successive modifiche e integrazioni;
- attuare il tirocinio nei tempi previsti nella domanda di partecipazione e nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- non apportare variazioni o modifiche al tirocinio senza giustificata motivazione e preventiva richiesta alla Regione; quest'ultima previa valutazione autorizzerà o meno le variazioni o modifiche al tirocinio, comunicandolo al soggetto ospitante;
- collaborare con tutte le Autorità preposte ai controlli, garantendo la disponibilità della relativa documentazione, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 1060/2021, nell'ambito di verifiche anche in loco dell'avvenuta realizzazione delle attività finanziate.

Il soggetto ospitante non può utilizzare il tirocinante per:

- lo svolgimento di funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio;
- sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o con contratto a termine;
- ricoprire ruoli necessari alla propria organizzazione;
- mansioni meramente esecutive, ripetitive o prive di contenuto formativo coerente con le finalità del presente Avviso e con gli obiettivi STEP.

Articolo 8 - Soggetti promotori

Sono i soggetti di cui all'articolo 4 delle Linee Guida approvate con D.G.R. n.1130/2017:

- a) Regione Basilicata;
- b) Centri per l'impiego;
- c) Agenzia regionale ARLAB;
- d) Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM (Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica);

- e) Istituzioni scolastiche statali e non statali, che rilascino titoli di studio con valore legale;
- f) Fondazione di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)
- g) Centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento, nonché gli organismi di formazione e/o orientamento accreditati dalla Regione Basilicata;
- h) Comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte negli specifici albi regionali;
- i) Enti Pubblici che gestiscono su delega della Regione Basilicata servizi di inserimento lavorativo per disabili;
- j) Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della Regione Basilicata;
- k) Soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del d.lgs. n. 276/2003;
- l) Aziende sanitarie locali, relativamente a soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici di riabilitazione e di inserimento sociale.

Per ciascun tirocinio attivato, al soggetto promotore è riconosciuto, come da nota metodologica approvata dall'Autorità di Gestione del FSE+ con determinazione dirigenziale n. 12BA.2026/D.0005 del 12/01/2026:

- euro 226,40 per l'attività di promozione. Per detta attività, così come previsto nella suddetta nota metodologica (*"Qualora invece i tirocini vengano attivati senza profilazione/assessment da parte dei servizi per il lavoro, l'AdG potrà predeterminare nei singoli dispositivi di attuazione/avvisi l'attribuzione a equivalenti percorsi, in relazione alla tipologia di destinatari a cui il dispositivo attuativo si rivolge"*), si è inteso riconoscere l'indice di svantaggio basso, in quanto l'Avviso è rivolto a giovani diplomati di età compresa tra i 18 e i 29 anni che pur caratterizzata da una limitata esperienza professionale, presentano un livello di occupabilità tale da non configurare condizioni di particolare svantaggio.
- UCS pari a euro 42,22 per ora di tutoraggio /accompagnamento ad ora, per un massimo di 30 ore

Il contributo per il servizio di Attivazione e promozione del tirocinio verrà corrisposto a fronte delle seguenti attività:

- Ricerca del soggetto ospitante e redazione del piano formativo individuale di tirocinio extracurriculare;

- Preselezione ed invio della rosa di profili individuati all'impresa;
- Assolvimento degli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa (polizza INAIL e RCT);
- Redazione della Convenzione e del Dossier del tirocinante (scheda con aree di attività, evidenze, attestazione e valutazione esperienza del tirocinio ad esclusione dell'attività di tutoraggio dopo l'attivazione).

Il medesimo soggetto non può svolgere, in relazione ad uno stesso tirocinio, il ruolo di soggetto promotore e di soggetto ospitante.

Articolo 9 - Obblighi del Soggetto Promotore

Ogni soggetto promotore è tenuto a:

- a) garantire la qualità e l'efficacia dell'esperienza formativa del tirocinante, favorendo l'attivazione dell'esperienza del tirocinio attraverso il supporto al soggetto ospitante e al tirocinante nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del piano formativo individuale;
- b) redigere il Piano formativo individuale in collaborazione con il soggetto ospitante;
- c) dimostrare, nell'ambito della candidatura, la coerenza tra il percorso di tirocinio, le attività aziendali svolte e gli ambiti tecnologici strategici individuati dal Regolamento (UE) 2024/795 STEP, con particolare riferimento allo sviluppo, produzione, applicazione o diffusione di tecnologie critiche o alla valorizzazione delle relative catene del valore;
- d) garantire che il tirocinio si svolga nel rispetto della normativa e degli obblighi previsti nella Convenzione;
- e) individuare il tutor responsabile delle attività didattico-organizzative, che può gestire contemporaneamente un massimo di 10 tirocinanti. In caso di assenza prolungata del tutor il soggetto promotore individua un sostituto dotato di requisiti analoghi;
- f) assicurare il tirocinante (polizza INAIL e RCT);
- g) rispettare gli obblighi e contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento del tirocinio;
- h) segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi del PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro;

- i) trasmettere comunicazione in forma scritta a mezzo pec di qualsiasi variazione e/o sospensione inerente alla durata del percorso formativo di tirocinio, o della sostituzione del tutor aziendale;
- j) rendicontare sul sistema informativo regionale dedicato l'avvenuta realizzazione del percorso formativo, trasmettendo la documentazione prevista dall'avviso pubblico #BASILSTEP;
- k) inoltrare per il tramite del sistema informativo regionale dedicato dichiarazione domanda di rimborso per l'attività di promozione, tutoraggio e per l'indennità di partecipazione al tirocinio.
- l) rilasciare, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l'attestazione finale dei risultati specificando le competenze acquisite.

Articolo 10 - Tutor aziendale e Tutor del soggetto promotore

1. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere competenze ed esperienza professionale coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio e con le attività tecnico-specialistiche previste dal piano formativo individuale. È responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante nel luogo di lavoro, per tutto il periodo previsto dal piano formativo individuale e può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. Per le imprese senza dipendenti il tutoraggio sarà svolto dal titolare.
2. In caso di assenza temporanea, comunque non superiore a dieci giorni continuativi, le funzioni di tutor aziendale possono essere svolte da altro soggetto allo scopo designato. In caso di assenza del tutor superiore a dieci giorni continuativi, il soggetto ospitante deve individuare, sempre a proprio carico, un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito.
3. Tali variazioni devono essere formalmente e tempestivamente comunicate al tirocinante, al soggetto promotore e alla Regione Basilicata.
4. Il tutor del soggetto ospitante svolge i seguenti compiti:
 - collabora con il tutor didattico del soggetto promotore alla definizione del piano formativo individuale;
 - favorisce l'inserimento nel contesto lavorativo del tirocinante;
 - supporta lo svolgimento delle attività del tirocinante secondo le previsioni del piano formativo individuale, eventualmente coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
 - si accerta che il registro delle presenze sia firmato dal tirocinante e correttamente compilato e ne procede alla relativa sottoscrizione.

5. Il tutor didattico organizzativo è individuato dal soggetto promotore e si occupa, di garantire il corretto svolgimento dell'esperienza, monitorando il percorso formativo e verificandone la coerenza con quanto indicato nel Piano Formativo. Al termine del tirocinio, redige l'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite sulla base del feedback del tutor aziendale.

Articolo 11 - Durata del tirocinio

1. La durata massima non può essere superiore ai sei mesi e la durata minima non può essere inferiore a due mesi. Per i disabili la durata massima del tirocinio è di 12 mesi. Per quanto riguarda gli orari di svolgimento del tirocinio, coerentemente con gli obiettivi formativi previsti, si prevede un monte orario mensile di minimo 100 ore e massimo 140 ore (monte orario settimanale: minimo 25 ore - massimo 35 ore).
2. È prevista la possibilità di richiedere una sospensione del tirocinio. Tale sospensione ne posticipa esclusivamente la data di fine periodo rimborsabile per un intervallo di tempo pari alla durata della sospensione stessa.
3. La sospensione deve essere motivata e comunicata dal soggetto promotore entro il giorno successivo dalla stessa, tramite PEC all'Ufficio Politiche del Lavoro ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it.
4. Nel caso in cui dovessero verificarsi delle variazioni relative al soggetto ospitante (cambio ragione sociale, codice fiscale, incorporazione, fusione, usufrutto, cessione o affitto ramo d'azienda del soggetto ospitante, sede svolgimento tirocinio), le stesse dovranno essere comunicate dal soggetto promotore, entro 30 giorni, tramite PEC, all'Ufficio Politiche del Lavoro ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it.
5. Nel caso in cui il Tirocinio dovesse chiudersi per qualsiasi motivo prima del periodo indicato nella convenzione di tirocinio, il soggetto promotore dovrà comunicarlo, entro e non oltre 5 giorni dalla conclusione, tramite PEC, all'Ufficio Politiche del Lavoro ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it. In tal caso l'importo riconoscibile sarà rimodulato sulla base dell'effettivo costo sostenuto dal Soggetto ospitante alla data comunicata. In nessun caso saranno ammessi rimborsi per periodi di Tirocinio inferiori a due mesi.
6. Durata inferiore può essere determinata dal recesso. Sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:
 - comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del Progetto Formativo o lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante;
 - mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali e/o delle norme in materia di sicurezza;

- mancato rispetto da parte del soggetto ospitante dei contenuti del Progetto Formativo;
- perdita da parte del soggetto ospitante dei requisiti prescritti;
- perdita, da parte del soggetto promotore, dei requisiti prescritti.

7. Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante mediante comunicazione scritta.

Articolo 12 - Piano formativo individuale

Ai fini dell'ammissibilità al presente Avviso, il piano formativo individuale deve risultare coerente con gli obiettivi della piattaforma STEP, di cui al Regolamento (UE) 2024/795.

La coerenza STEP è valutata con riferimento alla presenza o meno dei seguenti elementi come da check list di cui all'allegato C al presente avviso:

- l'identificazione corretta della tecnologia o del macro-settore STEP di riferimento;
- la pertinenza delle attività previste nel PFI rispetto ai processi di sviluppo, fabbricazione, applicazione delle tecnologie critiche.
- il livello di specializzazione delle competenze che il tirocinante acquisirà e la loro pertinenza rispetto alle esigenze delle filiere strategiche;
- l'adeguatezza del tutoraggio tecnico,

Pertanto, il piano formativo individuale deve chiaramente indicare contenuti, obiettivi didattici e competenze in uscita, riconducibili in modo esplicito ai settori STEP di cui al suddetto regolamento (UE) 2024/79.

Articolo 13 - Modalità e termini di presentazione della domanda

La presentazione dell'istanza di partecipazione all'Avviso da parte del soggetto promotore (Allegato A) avviene esclusivamente, a pena di irricevibilità, per via telematica nell'area riservata "Sezione Avvisi e Bandi", seguendo la procedura indicata all'indirizzo: <http://www.regione.basilicata.it>.

Il sistema informativo regionale "Centrale Bandi" è attivo a decorrere dalle ore 09:00 del decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (BURB) e rimane aperto fino a esaurimento della dotazione finanziaria disponibile, salvo eventuale riapertura in caso di risorse aggiuntive.

L'istanza deve essere corredata, a pena di irricevibilità, dei seguenti documenti:

- Dichiarazione sostitutiva del soggetto ospitante (All. A1);
- Dichiarazione sostitutiva del tirocinante (All. A2)

- Piano formativo individuale sottoscritto dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante e per presa visione e accettazione da parte del tirocinante, il tutor del soggetto promotore ed il tutor del soggetto ospitante (Allegato A3);

Lo Schema di convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante, deve essere sottoscritto a seguito di valutazione positiva del piano formativo individuale da parte dell'Ufficio regionale competente. (Allegato A4);

Articolo 14 - Ricevibilità e Ammissibilità

Le istanze sono acquisite dal sistema secondo l'ordine cronologico di presentazione e sono sottoposte a istruttoria progressiva e continua di ricevibilità e ammissibilità da parte dell'Ufficio RDA, nel rispetto della dotazione finanziaria disponibile,

a) In particolare, per la ricevibilità sarà verificata:

- rispetto delle modalità di presentazione delle istanze;
- completezza e correttezza della documentazione trasmessa, conformemente a quanto previsto dall'art. 13;

b) Riguardo all'Ammissibilità sarà verificato:

- possesso dei requisiti giuridici, soggettivi e territoriali previsti dagli art. 4, 6 e 8;
- coerenza del piano formativo individuale di cui all'art. 12.

L'assenza, anche di uno solo dei suddetti requisiti, comporterà la non ammissibilità del tirocinio.

A seguito della verifica di ricevibilità e ammissibilità, l'Ufficio RDA, con apposita comunicazione, procederà alla notifica dell'atto amministrativo relativo all'esito istruttorio.

Le suddette verifiche avranno una durata di 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di protocollo dell'istanza di candidatura.

Articolo 15 - Indennità di partecipazione

1. Per la frequenza al percorso di tirocinio, è riconosciuto dalla Regione al tirocinante un contributo, a titolo di indennità di partecipazione pari ad euro 650 mensili lorde, per un periodo massimo di 6 mesi, elevabile a 12 mesi nel caso di tirocinante disabile.

2. Il Soggetto ospitante opererà da Sostituto d'imposta con riferimento al trattamento delle indennità di tirocinio erogate al destinatario come redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente (cfr. art.50 co.1, lett. c), DPR n.917/1986 TUIR - riso. A.E. n.95/E/2002) ed erogherà mensilmente l'indennità di partecipazione.

L'importo mensile è maturato per intero dal destinatario che abbia frequentato almeno il 70% del monte ore mensile indicato in Convenzione, L'importo è riparametrato sulla base delle ore di effettiva presenza nel caso di frequenza inferiore al 70% (euro 650/ore previste x ore effettivamente frequentate), ferma restando una presenza minima del 30%. Fatte salve le ipotesi di sospensione del Tirocinio, nessuna indennità è dovuta in caso di presenza mensile inferiore al 30%. Per il calcolo del mese si considera la data di effettivo avviso.

Nel caso di tirocinio in favore di percettori di ammortizzatori sociali (ad esempio Naspi) non è dovuta l'indennità. Per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito, l'indennità di tirocinio è corrisposta fino a concorrenza dell'indennità minima prevista dalla normativa regionale per i lavoratori sospesi e percettori di sostegno al reddito.

3. La domanda di rimborso per l'indennità di partecipazione al tirocinio extra-curriculare dovrà essere inoltrata, per il tramite del sistema informativo regionale SIRFO, dal soggetto promotore, entro il decimo giorno del mese successivo a quello del bimestre di riferimento, indicando per il pagamento le coordinate di domiciliazione bancaria del soggetto ospitante delegato all'incasso dal soggetto promotore.

Articolo 16 - Modalità di erogazione per attività di promozione e tutoraggio

La domanda di rimborso del contributo spettante per il servizio di promozione e attivazione dei tirocini deve essere presentata dal soggetto promotore esclusivamente tramite sistema informativo SIRFO, entro 30 giorni dal termine del periodo finanziabile e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1. Registro contenente le presenze del destinatario firmato dal tirocinante e dal tutor per il soggetto ospitante e dal tutor didattico e report relativo alle attività espletate per la promozione;
2. relazione finale sull'attività svolta dal tirocinante, redatta secondo il formato reso disponibile dalla Regione controfirmata dal tutor didattico e aziendale;
3. attestato finale rilasciato al tirocinante.

Verificata la conformità della documentazione prodotta ai sensi di quanto previsto dal presente Avviso, nel rispetto della normativa vigente in materia di ammissibilità della spesa, previo esito positivo dei controlli gestionali, la Regione procede alla liquidazione dell'importo spettante in favore del soggetto promotore.

In caso di presentazione con modalità diverse da quelle previste dal presente Avviso, la domanda non è ammessa a rimborso.

In caso di mancata presentazione nel termine o di carenza o irregolarità sanabile della documentazione probante, la Regione procede a richiesta di presentazione e/o integrazione per il perfezionamento della documentazione ed il soggetto promotore deve procedere alla presentazione e/o al perfezionamento entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla notifica della richiesta.

L'erogazione dell'importo, potrà essere sospesa nei seguenti casi:

- irregolarità definitivamente accertata del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- espletamento di controlli dovuti o ritenuti opportuni, nelle more dei relativi esiti.

Articolo 17 – Rimborso indennità di partecipazione

La domanda di rimborso per l'indennità di partecipazione al tirocinio extra-curriculare dovrà essere inoltrata, per il tramite del sistema informativo regionale SIRFO dal soggetto promotore, entro il decimo giorno del mese successivo a quello del bimestre di riferimento, indicando per il pagamento le coordinate di domiciliazione bancaria del soggetto ospitante delegato all'incasso dal soggetto promotore. Alla domanda di rimborso è necessario allegare:

- a) dichiarazione di avvenuto pagamento dell'indennità da parte del tirocinante;
- b) copia del registro presenza relativo al bimestre di riferimento;
- c) giustificativi idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti a favore del tirocinante, ai sensi dell'art.3, comma 2 della legge n.136/2010 e a fornire evidenza del trattamento delle indennità come redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente (cfr. art. 50 co. 1, lett. c), DPR n. 917/1986 TUIR - riso. A.E. n. 95/E/2002.

Verificata la conformità della documentazione prodotta, dal soggetto ospitante per il tramite del soggetto promotore, nel rispetto della normativa vigente in materia di ammissibilità della spesa e previo esito positivo dei controlli, la Regione procede alla liquidazione dell'importo spettante, con delega all'incasso in favore del soggetto ospitante.

In caso di presentazione con modalità diverse da quelle previste dal presente Avviso, la domanda non è ammessa a rimborso.

In caso di mancata presentazione nel termine o di carenza o irregolarità sanabile della documentazione probante, la Regione procede a richiesta di presentazione e/o integrazione per il perfezionamento della

documentazione. Il soggetto promotore deve procedere alla presentazione e/o al perfezionamento entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla notifica della richiesta.

L'erogazione dell'indennità è subordinata alla verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) sia del soggetto promotore che ospitante.

LINEA 2: RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE

Articolo 18 - Incentivo all'occupazione

A completamento del tirocinio, entro trenta giorni dalla conclusione dello stesso o della durata minima di due mesi, il soggetto ospitante può richiedere un incentivo all'assunzione a tempo pieno e indeterminato pari a euro 10.000,00 annui per due annualità. L'importo è riproporzionato in caso di assunzione part-time, purché l'orario sia pari o superiore al 50% del CCNL di riferimento.

Qualora entro il suddetto termine il tirocinante non venga assunto, l'operazione si intende conclusa con il tirocinio.

Articolo 19 - Risorse Finanziarie

La dotazione finanziaria complessiva della linea 2 del presente Avviso è pari ad euro 1.660.000,00, interamente cofinanziata dal Programma Regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 priorità 19 ESO 4.1.

Articolo 20 - Beneficiario

1. Il soggetto ospitante beneficiario dell'incentivo deve:
 - essere iscritto nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo, se tenuto a tale adempimento;
 - essere regolarmente iscritto al relativo albo, elenco, ordine o collegio professionale, ove obbligatorio per legge; nel caso di liberi professionisti essere iscritti ad associazioni professionali o alla Gestione Separata dell'INPS come liberi professionisti senza cassa. In ogni caso il soggetto deve essere in possesso di partita IVA attiva rilasciata da parte delle Agenzie delle Entrate per lo svolgimento dell'attività;

- essere in regola con la normativa del regime di aiuti di stato prescelto;
 - trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposto a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria e amministrazione controllata o straordinaria, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge n.68 del 12/03/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e ss.mm.ii. in materia di collocamento mirato ai disabili.
2. Il datore di lavoro o il legale rappresentante, inoltre, alla data di presentazione dell’istanza di richiesta dell’incentivo non deve:
- a) aver avuto procedure di licenziamento collettivo nei dodici mesi precedenti la data dell’assunzione oggetto della domanda di incentivo (ai sensi dell’Art. 4 e 24 della Legge 223/91 e ss.mm.ii.);
 - b) essere incorso nella violazione delle disposizioni penali e amministrative di cui all’articolo 9 del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicate nel relativo Allegato A, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi;
 - c) rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Basilicata l’agevolazione a seguito di rinuncia o revoca del contributo. Possono accedere alle agevolazioni le imprese che, alla data di inoltro della candidatura telematica, hanno ottenuto provvedimenti di concessione di rateizzazione delle somme da restituire a seguito di rinuncia o revoca del contributo e sono in regola con le prescrizioni del piano di rientro.
3. Nel caso in cui il beneficio occupazionale da concedere abbia un valore complessivo superiore a 150.000,00 euro si provvederà ad acquisire la documentazione antimafia ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.
4. Ai fini dell’accesso agli incentivi, inoltre, al momento della concessione, l’impresa dovrà essere in regola con l’assolvimento degli oneri previdenziali e assicurativi (DURC, attestazioni di regolarità contributiva degli enti previdenziali ordinistici).
5. Il soggetto beneficiario del contributo erogato a valere sul presente Avviso si impegna a garantire l’osservanza dei seguenti principi generali della programmazione PR BASILICATA FESR FSE+ 2014-2020:
- rispetto dei diritti fondamentali e conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE;
 - parità tra uomini e donne, integrazione di genere e integrazione della prospettiva di genere;

- accessibilità per le persone con disabilità.
- 6. Nel caso trovi applicazione il regime di aiuti «in esenzione» di cui al Reg. (UE) n.651/2014 come modificato dal Reg. (UE) n. 2023/1315, l'azienda non deve configurarsi come impresa in difficoltà al momento della concessione, pena l'inammissibilità. La definizione di “impresa in difficoltà” è contenuta nel regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 2, numero 18¹.
- 7. Sia che si opti per il regime di aiuti «in esenzione» che per gli Aiuti “de minimis”, il Beneficiario non deve risultare, al momento della concessione, destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. Tale condizione deve essere verificata da ciascuna impresa in base ad eventuali richieste di restituzione di aiuti illegali ad essa arrivate da una amministrazione pubblica, tipicamente l'Agenzia delle Entrate oppure l'INPS.
- 8. Ulteriori requisiti di ammissibilità sono individuati nell'ambito dei campi di applicazione dei Reg. (UE) n. 2023/2831 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2023 e Reg. (UE) n. 651/2014 modificato dal REGOLAMENTO (UE) 2023/1315 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 2023 come richiamati nel successivo Articolo.

Articolo 21 - Regime di aiuto

1. Agli incentivi previsti dal presente Avviso, configurati come aiuti di stato, si applica la seguente normativa comunitaria, in alternativa:
 - il Regolamento (UE) n. 2023/2831 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2023;

oppure

¹«impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'accesso a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *omissis* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 2. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

- il Regolamento (UE) n.651 del 17 giugno 2014 come modificato dal regolamento (UE) 2023/1315 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

21.1 - Applicazione del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023

1. Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni del regolamento sono considerate misure che non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto, non sono soggette all'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
2. Nel caso in cui l'impresa intenda fruire dell'incentivo entro il limite degli aiuti «de minimis», non deve rientrare nelle seguenti categorie:
 - imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
 - imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
 - imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
 - imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:
 - a) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - b) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
 - attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione.
3. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non supera 300 000EUR nell'arco di tre anni. Tale massimale si applica a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione.

4. Per «impresa unica» si intende, ai sensi del Reg(UE) n. 2023/2831, l'insieme di tutte le imprese, fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

5. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa.
6. Ai fini del massimale di cui al paragrafo 3, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
7. L'incentivo è quantificato come disciplinato nel successivo art. 22, in UCS mensili collegate alla retribuzione lorda, in relazione al CCNL, alla qualifica e al livello del lavoratore, durante un periodo massimo di **24 mesi** successivi all'assunzione.

21.2 - Applicazione del Regolamento (UE) n.651 del 17 giugno 2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/1315

1. Nel caso in cui l'impresa intenda fruire dell'incentivo oltre il limite degli aiuti «de minimis», l'assunzione a tempo indeterminato che riguardi il lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato ai sensi dell'art. 2 del Reg. UE 651/2014, oppure il lavoratore con disabilità, deve determinare ai sensi del Regolamento (UE) n.651 del 17 giugno 2014, un incremento netto del numero di dipendenti (ULA), ovvero l'aumento di almeno una unità di lavoro-anno dell'impresa interessata rispetto alla media occupazionale dei dodici mesi precedenti la data di assunzione secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.² L'incentivo è comunque concedibile quando

² Ai sensi dell'art.2, paragrafo 32, del Reg. (UE) n.651/2014, l'incremento occupazionale netto deve intendersi come l'aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno". A riguardo, la giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di giustizia UE, Sezione II, sentenza 2 aprile 2009, n. C-415/07) ha chiarito che nella valutazione dell'incremento dell'occupazione si deve porre a raffronto il numero medio di

l'incremento occupazionale netto non si realizza perché il posto o i posti di lavoro precedentemente occupati si sono resi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro e licenziamento per giusta causa.

2. Ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera f) del d.lgs. n.150/2015, il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuato per ogni mese in relazione all'impresa unica.
3. Per la valutazione dell'incremento occupazionale, si considerano le diverse tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il cosiddetto lavoro accessorio. Il lavoratore assunto o utilizzato mediante somministrazione in sostituzione di un lavoratore assente non viene computato nella base di calcolo, mentre è computato il lavoratore sostituito.
4. Se viene meno l'incremento, si perde il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l'eventuale successivo ripristino dell'incremento consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.
5. L'incremento netto del numero dei dipendenti può derivare anche dalla somma di incrementi netti parziali, pertanto, per poter accedere al beneficio l'impresa può assumere un lavoratore a tempo pieno o due lavoratori a tempo parziale, ciascuno nella misura di almeno il 50% delle ore previste dal CCNL.
6. L'incentivo è quantificato, come disciplinato nel successivo art.22, con riferimento ai costi sostenuti dal datore di lavoro in relazione alla retribuzione lorda, nella misura corrispondente alla percentuale contributiva a carico dell'impresa applicata dall'INPS in relazione al CCNL, alla qualifica e al livello del lavoratore, durante un periodo massimo di **12 mesi** successivi all'assunzione nel caso di lavoratore svantaggiato e massimo di **24 mesi** nei casi di assunzione di lavoratore molto svantaggiato o con disabilità.
7. I costi ammissibili comprendono:
 - retribuzione lorda, prima delle imposte;
 - contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;
 - contributi assistenziali per figli e familiari.

unità lavoro-anno dell'anno precedente all'assunzione con il numero medio di unità lavoro-anno dell'anno successivo all'assunzione. Questo significa, come precisa l'interpello n. 34/2014 del MLPS, che l'incremento occupazionale si verifica in concreto sull'effettiva forza lavoro presente nel periodo considerato successivo all'assunzione agevolata. Se al termine dell'anno successivo all'assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., l'incentivo deve essere riconosciuto legittimo per l'intero periodo previsto e le quote mensili eventualmente già godute si "consolidano"; in caso contrario, l'incentivo non può essere riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto.

21.3 - Cumulabilità degli aiuti

1. Gli incentivi previsti dal presente Avviso sono cumulabili con altri aiuti per la stessa assunzione e per gli stessi costi ammissibili nel rispetto delle seguenti previsioni:
 - gli aiuti «*de minimis*» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «*de minimis*» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione;
 - ai sensi dell'art.32, paragrafo 6 del Reg. (UE) n.651/2014, gli aiuti in regime di esenzione, in tutto o in parte coincidenti con gli stessi costi ammissibili, sono cumulabili nel limite del 50% dei costi ammissibili. Il limite dell'aiuto all'occupazione di lavoratori con disabilità è esteso al 75% dei costi ammissibili ³, ai sensi dell'art.33, paragrafo 5 del Reg. (UE) n.651/2014. Per la verifica dei limiti di cumulo si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 8 del Reg. (UE) n.651/2014.
2. Restano salvi eventuali divieti di cumulo previsti da norme statali che ammettono incentivi per gli stessi costi ammissibili.

21.4 - Tipologia dei contratti incentivati

1. L'incentivo occupazionale è concesso per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche parziale, purché non inferiore al 50% dell'orario normale di lavoro stabilito dal CCNL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, disposte in una sede/unità operativa dell'impresa/datore di lavoro localizzata in regione Basilicata.

a. Tipologia dei contratti incentivati

- i. Il bonus spetta per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, ad esclusione dei:
 - contratti in regime di somministrazione;

³ Si rinvia alla circolare INPS n. 99/2016 per il coordinamento con i contributi economici previsti dall'articolo 13 della legge n. 68/99

- contratti di lavoro domestico;
- contratti di lavoro intermittente;
- prestazioni di lavoro accessorio;
- contratto di apprendistato il cui contributo è richiesto in regime di esenzione.

b. Casi di esclusione

Il bonus occupazionale non spetta:

- a) se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
- b) se l'assunzione viola il diritto di precedenza stabilito dalla legge o dal contratto collettivo alla riassunzione di un altro lavoratore.

La Regione verifica il mantenimento dell'assunzione incentivata rispetto all'unità locale in cui è avvenuta. Il trasferimento del lavoratore presso altre unità locale è ammesso solo nel caso in cui la nuova sede sia ubicata all'interno del territorio della regione Basilicata.

Articolo 22 - Importo dell'incentivo

1. L'incentivo occupazionale è riconosciuto per un importo massimo annuo di euro 10.000,00, massimo per due annualità (max euro 20.000,00) per ogni assunzione a tempo pieno e indeterminato di uno o più destinatari che hanno terminato con successo il tirocinio o che, in alternativa, abbiano raggiunto la durata minima pari a due mesi.
2. L'importo del bonus non può superare il costo salariale lordo annuo dell'assunzione incentivata, ai sensi del Regolamento (UE) n.2831/2023 «*de minimis*» o, nel caso trovi applicazione il Regolamento (UE) n.651/2014 «di esenzione», non può superare il 50% del suddetto costo salariale oppure il 75% dello stesso se l'assunzione incentivata riguarda un giovane disoccupato con disabilità e, comunque, entro i limiti di cumulo.
3. Nel caso di applicazione del Regolamento (UE) n. 2023/2831 «*de minimis*», il contributo annuo concedibile, entro il succitato massimale di euro 10.000,00 sarà calcolato moltiplicando l'UCS mensile di riferimento per la Fascia di Retribuzione mensile lorda per 12 mesi, per ciascuna delle due annualità, per ogni assunzione a tempo pieno e indeterminato. Le componenti della retribuzione lorda che dovranno essere prese in considerazione per l'individuazione della fascia di appartenenza, sono la retribuzione minima tabellare prevista per il livello di riferimento, inclusi

eventuali elementi fissi e invariabili previsti obbligatoriamente dal CCNL di riferimento (paga base, contingenza, III elemento, EDR, EBT, ecc.).

L'UCS, adottata dall'Autorità di gestione del PR Basilicata 2014-2020 sotto la propria responsabilità con Determinazione Dirigenziale n. 12BA.2026/D.00005 del 12/1/2026 è di seguito rilevabile:

Tabella 1- UCS

	Retribuzione mensile risultante da contratto e nella prima busta paga (il part time andrà rimodulato)			
retribuzione lorda DA euro:	500	1.001	1.501	2.001
A euro:	1000	1.500	2.000	
UCS mensile euro	655,34	1.311,99	1.967,33	2.622,66

4. Il contributo annuo concedibile sarà calcolato moltiplicando l'UCS mensile di riferimento per la fascia di retribuzione mensile lorda rilevabile come da dichiarazione che verrà presentata dal beneficiario, per 12 mesi. Se, ad esempio, la retribuzione lorda mensile è pari ad euro 900,00, l'UCS mensile di riferimento è di euro 655,34; ne deriva che il contributo annuo concedibile è pari ad euro $655,34 \times 12 =$ contributo concedibile euro 7.864,08. Nel caso in cui l'UCS mensile di riferimento è di 1.967,33 euro, il contributo annuo concedibile è pari ad euro 10.000,00. In quest'ultimo caso occorreranno 5,08 mesi per maturare la prima annualità di contributo.
5. In caso di assunzioni a tempo indeterminato parziale entro il limite minimo del 50% dell'orario a tempo pieno previsto dal pertinente CCNL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative è così determinato:
 - in applicazione del Regolamento (UE) n.651/2014 «di esenzione» l'incentivo è riparametrato in riduzione sulla base delle ore stabilite nel contratto;
 - in applicazione del Regolamento (UE) n.2831/2023 «de minimis», l'incentivo sarà calcolato sulla base delle componenti della retribuzione di cui al precedente punto 3, applicando la percentuale di part-time risultante dal contratto.
6. In caso di successiva trasformazione del contratto incentivato da tempo parziale a tempo pieno, l'incentivo non può essere riparametrato in aumento, tranne nella sola ipotesi di scorrimento elenco, se l'impresa istante abbia richiesto l'incentivo per un'assunzione a tempo pieno ma abbia assunto con contratto a tempo parziale.

7. In caso di assunzioni incentivate a tempo indeterminato pieno, non è ammessa la trasformazione dell'assunzione da tempo pieno a tempo parziale prima dei 24 mesi dall'assunzione.
8. Le modalità di determinazione e rendicontazione dell'incentivo variano in funzione del regime di aiuto prescelto:
 - nel caso di applicazione del Regolamento (UE) 2023/2831 “de minimis”, l'importo dell'incentivo è determinato mediante Unità di Costo Standard (UCS);
 - nel caso di applicazione del Regolamento (UE) 651/2014 (GBER), l'incentivo è determinato sulla base dei costi salariali effettivamente sostenuti dal datore di lavoro.
9. L'importo di euro 10.000 annui rappresenta il massimale dell'incentivo concedibile. L'importo effettivamente riconosciuto è determinato nel rispetto:
 - a) dei costi salariali effettivamente sostenuti;
 - b) delle unità di costo standard applicate;
 - c) dei limiti previsti dal regime di aiuto prescelto.

Articolo 23 - Termini e modalità di presentazione dell'istanza

La presentazione delle domande di incentivo avviene entro trenta giorni dalla conclusione del tirocinio o, in alternativa, al raggiungimento della durata minima di due mesi ed è a sportello aperto, esclusivamente per via telematica e, a pena di irricevibilità, attraverso l'area riservata “Sezione Avvisi e Bandi” del portale istituzionale della Regione Basilicata, seguendo la procedura indicata all'indirizzo: www.regione.basilicata.it. - LINEA 2

Il Sistema informativo regionale “Centrale Bandi rimane aperto fino a esaurimento della dotazione finanziaria disponibile, salvo eventuale riapertura in caso di risorse aggiuntive.

1. Ai fini della presentazione della domanda, l'impresa/datore di lavoro utilizza esclusivamente il modulo di candidatura on-line disponibile sul sistema informativo regionale “Centrale Bandi”.
2. Le domande sono acquisite dal sistema secondo l'ordine cronologico di presentazione e sono sottoposte a istruttoria progressiva e continua, senza chiusure periodiche dello sportello, nel rispetto della dotazione finanziaria disponibile.
3. L'istruttoria di merito delle istanze per le quali è stata trasmessa la documentazione attestante l'avvenuta assunzione è effettuata dall'Ufficio competente entro 30 giorni lavorativi dalla data

di presentazione della medesima documentazione, secondo l'ordine cronologico di presentazione della documentazione presentata.

4. le istanze non immediatamente finanziabili potranno essere ammesse a contributo esclusivamente in caso di economie, rinunce, revoche o di ulteriori risorse finanziarie che si rendessero disponibili, senza necessità di una nuova presentazione della domanda.
5. In caso di disponibilità di nuove risorse finanziarie, l'Amministrazione procede allo scorrimento automatico delle istanze già presentate e non finanziate, nel rispetto dell'ordine cronologico e delle priorità previste dall'Avviso, dandone comunicazione alle imprese interessate tramite il sistema informativo regionale.

Articolo 24 - Documentazione

1. Alla domanda telematica (Allegato B) firmata dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro deve essere allegata la seguente documentazione, a pena di inammissibilità:
 - dichiarazione sostitutiva relativa alle assunzioni effettuate, al costo salariale lordo annuo previsto dal contratto collettivo di riferimento resa ai sensi del D.P.R. N.445/2000, differenziata per regime di aiuto prescelto (Allegato B1 e Allegato B1 bis);
 - dichiarazione sostitutiva sul regime di aiuti, sulle caratteristiche dimensionali dell'impresa, sui suoi assetti proprietari e sugli aiuti eventualmente percepiti differenziata per regime di aiuto prescelto (Allegato B2 e Allegato B2 bis);
 - dichiarazione sostitutiva del lavoratore assunto a seguito della corretta conclusione del tirocinio (Allegato B3)
 - dichiarazione "Titolare effettivo" (Allegato B5).
 - documentazione atta a dimostrare l'instaurazione del rapporto di lavoro (comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS mod. UNILAV), copia del contratto di lavoro.

24.1. Soccorso istruttorio

In caso di irregolarità formali, incompletezza o imprecisioni nella documentazione presentata, l'Amministrazione può attivare il soccorso istruttorio ai sensi della normativa vigente. Il soccorso istruttorio non è ammesso in caso di mancanza dei requisiti sostanziali previsti dall'Avviso.

24.2. Termini per le integrazioni

L'impresa è tenuta a trasmettere le integrazioni richieste entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla notifica della richiesta tramite il sistema informativo. L'integrazione nei termini non comporta la perdita della priorità cronologica acquisita al momento della presentazione della domanda. In caso di mancata risposta, risposta tardiva o documentazione ancora incompleta, la domanda è dichiarata inammissibile.

24.3. Atto unilaterale di impegno

A seguito della concessione dell'incentivo, il legale rappresentante dell'impresa, in qualità di soggetto richiedente e Titolare effettivo, deve trasmettere l'atto unilaterale di impegno (Allegato B 4) alla PEC: ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it. La trasmissione dell'atto costituisce condizione per l'efficacia del provvedimento di concessione.

Articolo 25 - Erogazione degli incentivi

1. La Regione eroga il bonus occupazionale secondo una delle seguenti modalità alternative:
 - i. pagamento a titolo di anticipazione pari al 40% del contributo concesso, sulla base di espressa richiesta del beneficiario con contestuale presentazione di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima e semplice richiesta, di cui risulti beneficiaria la Regione, di importo pari a quello dell'anticipo da erogare; pagamento a saldo del 60% appena sono stati sostenuti costi per il lavoratore:
 - a.1 in caso di applicazione del *de minimis*, appena sono stati sostenuti costi per il lavoratore **pari al contributo complessivo concesso**;
 - a.2 in caso di ricorso al regime di esenzione, appena sono stati sostenuti costi per il lavoratore **pari al doppio del contributo complessivo concesso**.

oppure

- ii. pagamento semestrale, sulla base di dichiarazione di spesa trimestrale, previa verifica del mantenimento dell'occupazione e della documentazione attestante il costo sostenuto nel periodo oggetto di rendicontazione. Nello specifico la prima domanda di rimborso potrà essere presentata per il tramite del sistema informativo Sirfo 2021-2027 solamente una volta decorsi 6 mesi dalla data di assunzione; le successive domande con cadenza non superiore a sei mesi.

2. Nel caso di rendicontazione a costi reali (regime di esenzione), l'intensità massima del 50% del contributo riconoscibile dovrà essere calcolata sulla base del lordo degli oneri differiti e al netto di eventuali ulteriori contributi pubblici, fermo restando l'obbligo di fornire evidenza di tutti i pagamenti effettivamente sostenuti e dell'osservanza della disciplina in materia di Aiuti di stato (divieto di cumulo, mantenimento occupazionale).
3. Nel caso di applicazione della semplificazione dei costi (Regolamento de minimis), il "costo sostenuto", come il contributo concesso, dovrà essere calcolato applicando l'UCS mensile di riferimento per il numero di mesi di lavoro del destinatario utili al raggiungimento dell'importo succitato.
4. Le domande di rimborso potranno essere presentate dopo aver inserito sul Sistema informativo SIRFO 2021-2027 idonee dichiarazioni di spesa, corredate dalla documentazione di cui all'articolo successivo.
5. Ai fini dell'erogazione del bonus occupazionale, la Regione attiva specifici controlli sulle autodichiarazioni rese dall'impresa/datore di lavoro, ai sensi del DPR n.445/2000. In caso di accertata mancata corrispondenza tra le autodichiarazioni rese dai beneficiari e i controlli effettuati, è disposta la decadenza dal beneficio e la revoca per l'intero ammontare dell'importo eventualmente erogato.
6. Al termine dei 24 mesi dovrà essere trasmessa comunque la documentazione di spesa attestante il mantenimento occupazionale per la parte non già rendicontata.
7. L'erogazione del bonus occupazionale è effettuata sul conto corrente dedicato anche se non in via esclusiva ai rapporti con la P.A. specificamente indicato al momento della presentazione della domanda unitamente alle generalità della persona autorizzata dall'impresa/datore di lavoro ad operare sullo stesso.
8. Se il bonus fosse stato erogato e ad un successivo controllo da parte della Regione il lavoratore risultasse licenziato prima dei 24 mesi, l'impresa/datore di lavoro dovrà restituire il contributo ricevuto, salvo i casi previsti dalla normativa in materia richiamata dall' articolo 30 dell' Avviso.

Articolo 26 - Rendicontazione degli incentivi

1. Fatto salvo il caso di richiesta di anticipazione, l'impresa/datore di lavoro inserisce nel Sistema informativo regionale (SIRFO), la dichiarazione di spesa e la seguente documentazione di spesa nei termini e secondo le modalità stabilite dal presente A.P.:

a) Nel caso di rendicontazione a costi reali

- 1.a) Documentazione giustificativa della spesa, quali buste paga quietanzate del/i lavoratore/i per i quali è stato concesso l'incentivo sulle quali deve essere apposta la dicitura "PR BASILICATA FESR FSE+ 2021-2027 - DGR....." – "Titolo di spesa rendicontato per euro----- a valere sull'avviso Pubblico #Basiltirocini2026 – CUP..... Azione.....";
- 1.b) Documentazione idonea a garantire la tracciabilità dei pagamenti a favore dei lavoratori ai sensi dell'art. 3 comma 2 della Legge n. 136/2010 e Legge n. 205/2017. Gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente nei seguenti adempimenti principali:
 - a. utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati all'operazione cofinanziata anche in via non esclusiva;
 - b. effettuazione dei movimenti finanziari dei pagamenti delle retribuzioni relative alle assunzioni incentivate esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti idonei a consentire piena tracciabilità delle operazioni, corredati da estratto conto da cui risulta l'addebito delle somme erogate.
 - c. Documentazione attestante il versamento dei contributi e degli oneri fiscali attraverso l'immissione nel sistema SIRFO2021 dei modelli F24 quietanzati.
 - d. Questionario di monitoraggio a conclusione dell'intervento.

b) Nel caso di rendicontazione a UCS mensili

- 1.a) Dichiarazione del Datore di lavoro, resa ai sensi del DPR 445/2000, di avvenuto pagamento dei netti ai singoli dipendenti e dei relativi contributi assistenziali/previdenziali e delle ritenute;
- 1.b) Dichiarazione del Datore di lavoro in relazione alla regolarità delle presenze del lavoratore nel periodo di riferimento o di intervenute assenze con identificazione della motivazione⁴;
- 1.c) copia di tutti i cedolini paga delle mensilità di riferimento comprensivi del LUL (Libro Unico del Lavoro) per accertare l'effettiva correttezza del riepilogo;
- 1.d) copia del contratto di lavoro stipulato (solo per la prima dichiarazione di spesa);

⁴ Andranno indicate solo le assenze per fruizione degli ammortizzatori sociali legati all'emergenza COVID-19; per malattia/infortunio; per maternità; assenze dal luogo di lavoro ingiustificate; eventuali altre cause di indisponibilità del lavoratore comportanti una riduzione del costo del lavoro per il datore.

- 1.e) Questionario di monitoraggio a conclusione dell'intervento.
2. Ad esito positivo delle verifiche gestionali dell'UCO sulla spesa rendicontata, il beneficiario potrà procedere a trasmettere la relativa domanda di rimborso.

Articolo 27 - Variazioni dei beneficiari

1. Le variazioni riferite al soggetto beneficiario devono essere comunicate tempestivamente agli uffici regionali competenti. In particolare:
 - le modifiche di natura formale che non comportino mutamenti sostanziali alla struttura e/o all'attività del beneficiario (denominazione sociale, cariche, sede legale, forma giuridica, iban, ecc.) vengono comunicate agli uffici regionali competenti, entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi della sopracitata variazione, che provvedono all'aggiornamento delle anagrafiche;
 - le modifiche apportate all'atto costitutivo e/o allo statuto e le modifiche alla struttura e/o all'attività del beneficiario, anche per effetto di fusione, incorporazione, trasferimento del ramo aziendale, cessione di quote sociali, cessione di partecipazioni sociali ecc. vengono comunicate agli uffici regionali competenti, entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi della sopracitata variazione, i quali effettuano una valutazione di ammissibilità anche in relazione a quanto previsto dall'avviso di riferimento.
2. La Regione si riserva il potere di revocare la concessione dei contributi, qualora, per effetto di tali modifiche, vengano meno uno o più requisiti o condizioni richiesti dalla vigente normativa o dalle disposizioni regionali per accedere ai contributi stessi.

Articolo 28 - Controlli e verifiche

Ai fini della verifica della regolarità delle operazioni e del corretto utilizzo delle risorse, la Regione può svolgere in qualsiasi momento:

- controlli di ricevibilità/ammissibilità delle domande secondo quanto previsto dall'Avviso;
- controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche a campione;
- controlli in itinere ed ex post sul mantenimento del rapporto di lavoro e sul rispetto degli obblighi;
- controlli previsti dal vigente Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PR BASILICATA FESR FSE+ 2021-2027, inclusi controlli in loco.

I controlli si concentrano, in particolare, su:

- continuità del rapporto di lavoro incentivato;
- rispetto del periodo di mantenimento occupazionale previsto;
- correttezza e tracciabilità dei pagamenti;
- rispetto del regime di aiuto prescelto, dei limiti di cumulo e dei massimali;
- rispetto degli obblighi informativi e di conservazione documentale.

2. L'esito negativo dei controlli comporta l'avvio delle procedure di recupero totale o parziale secondo quanto previsto dall'articolo 30.
3. I beneficiari devono fornire ogni informazione richiesta e tenere a disposizione la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento per i periodi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Articolo 29 - Obblighi

1. Il beneficiario si impegna a:
 - a) osservare le disposizioni del presente Avviso e la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di fondi strutturali;
 - b) rispettare gli obblighi informativi ai fini del monitoraggio fisico, finanziario e procedurale previsti nell'ambito dei Fondi Regionali;
 - c) assicurare che, ai sensi dell'art. 63 del regolamento UE n. 1060/2011, la spesa dichiarata in una domanda di pagamento per uno o più fondi SIE, non sia dichiarata per il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione o dello stesso fondo nell'ambito di un altro programma;
 - d) osservare gli obblighi previsti dai regolamenti europei in materia di informazione e pubblicità degli interventi cofinanziati dai Fondi SIE, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 50 del Reg. (UE) 1060/2011 e dall'Allegato IX e dalla normativa regionale di riferimento. In particolare, è tenuto ad informare che l'attività è finanziata con il contributo del Fondo Sociale Europeo e ad osservare quanto previsto per l'utilizzo dei loghi, da riportare su tutta la documentazione ed in ogni azione promozionale, pubblicitaria e/o informativa, secondo le indicazioni rese disponibili dall'Amministrazione regionale;

- e) rendere disponibile tutta la documentazione necessaria alla gestione e al monitoraggio dell'intervento;
- f) conservare adeguatamente su supporto cartaceo e informatico tutta la documentazione inerente all'assunzione;
- g) accettare il controllo dell'Unione Europea, dello Stato italiano e della Regione Basilicata rendendosi disponibile per eventuali controlli in loco in itinere e a chiusura dell'intervento da parte dei revisori nazionali ed europei;
- h) rendere disponibili i documenti giustificativi relativi ai servizi erogati e alle spese sostenute per un periodo di cinque anni dopo la ricezione dell'ultimo pagamento, fatto salvo quanto ulteriormente disposto in materia di Aiuti di stato;
- i) applicare nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale di riferimento;
- j) assicurare la tracciabilità delle movimentazioni finanziarie attraverso un conto corrente bancario dedicato, se pur non esclusivo, nel rispetto della legge n.136/2010 ed indicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;
- k) tenere una contabilità separata oppure una codifica contabile adeguata a tutte le transazioni relative all'operazione;
- l) comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati relativi al rappresentante legale o al beneficiario stesso; mettere in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt.25 e 26 del d.lgs. n.198/2006 accertati da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
- m) esibire la documentazione originale su richiesta della Regione;
- n) fornire con cadenza periodica e secondo le modalità stabilite dalla Regione tutti i dati richiesti;
- o) inserire con cadenza trimestrale la dichiarazione della spesa sostenuta sul sistema informativo regionale SIRFO 2021-2027;
- p) assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche con la presenza del personale responsabile;
- q) agevolare l'effettuazione dei controlli nel corso delle visite ispettive e in loco;
- r) fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste entro i termini fissati;
- s) rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori, nonché il rispetto della normativa in tema di concorrenza, appalti, ambiente e di pari opportunità nei

termini indicati dall'art. 6 Parità di genere, pari opportunità e non discriminazione del Reg. (UE) 1057/2021.

2. In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto beneficiario la Regione, previa diffida ad adempiere, procede alla revoca del finanziamento e al recupero delle somme già erogate.

Articolo 30 - Rimodulazione, sostituzione del lavoratore, rinuncia e revoca

30.1 - Revoca del contributo

1. È disposta la revoca totale del contributo concesso nei seguenti casi:
 - a) inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 29;
 - b) dichiarazioni non veritiere rese dal beneficiario;
 - c) cessazione del rapporto prima dei 24 mesi per cause imputabili al datore di lavoro, salvo licenziamento per giusta causa e salvo i casi di rimodulazione di cui al successivo punto 30.2;
 - d) trasferimento del lavoratore in unità locale ubicata fuori dal territorio della Regione Basilicata;
 - e) distacco del lavoratore presso sede ubicata fuori dal territorio regionale;
 - f) trasformazione da tempo pieno a tempo parziale prima del termine minimo previsto, ove vietata dall'Avviso, o riduzione dell'orario sotto il 50%;
 - g) rinuncia totale al contributo.
2. In caso di revoca, il beneficiario restituisce le somme erogate, oltre agli interessi legali calcolati dalla data di erogazione alla data di effettiva restituzione. Il provvedimento di revoca è adottato previo contraddittorio ai sensi dell'articolo 10-bis della L. n. 241/1990.

30.2 - Rimodulazione del contributo

1. È prevista la rimodulazione (rideterminazione) del contributo nei seguenti casi:
 - a) cessazione del rapporto di lavoro prima dei 24 mesi per cause non imputabili al datore di lavoro (dimissioni, decesso, pensionamento, risoluzione consensuale, licenziamento per giusta causa, altre cause equiparabili): in tal caso, l'incentivo è riconosciuto fino alla data dell'evento; il mese

in cui si verifica la cessazione è conteggiato per intero solo se il rapporto di lavoro si è protratto per almeno 15 giorni;

- b) riduzione dell'orario in regime "de minimis", esclusivamente su richiesta scritta del lavoratore e purché l'orario resti non inferiore al 50% del normale orario stabilito dal CCNL di riferimento: in tal caso il contributo è riproporzionato;
- c) modifiche soggettive (cessione/ramo/fusione, ecc.) che non consentano il subentro con mantenimento dei requisiti: in tal caso il contributo è riconosciuto fino alla data dell'evento, applicando il medesimo criterio dei 15 giorni di cui alla lettera a)
- d) rinuncia ad una sola annualità: è ammessa la rinuncia per annualità intera; non è ammessa rinuncia parziale all'interno della medesima annualità;
- e) in nessun caso è ammessa la sostituzione del lavoratore.

Articolo 31 - Controlli di gestione e verifiche di regolare esecuzione

1. La Regione, al fine di verificare le dichiarazioni rese in autocertificazione, la conformità all'originale della documentazione prodotta, la correttezza delle spese e l'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento, procede ai controlli obbligatori previsti dalla normativa comunitaria e regionale in materia, nonché ad ogni altra verifica ritenuta opportuna, anche a campione.
2. La Regione effettua con frequenza periodica controlli on desk e in loco, rispettivamente prima della certificazione delle spese alla Commissione Europea e della liquidazione annuale dei conti, nel rispetto delle previsioni del Si.Ge.Co. del PR FESR/FSE + Basilicata 2014/2020.
3. I controlli in loco di regolare esecuzione, secondo tempi, termini e modalità previsti nel Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del PR FESR/FSE + Basilicata 2014/2020, al paragrafo "Controlli di regolare esecuzione", sono effettuati nel rispetto dei metodi di campionamento previsti all'interno del Si.Ge.Co. dal competente Ufficio Politiche del Lavoro della regione Basilicata, anche per il tramite di altri soggetti appositamente incaricati.
4. I soggetti beneficiari dovranno fornire ogni informazione e tenere a disposizione presso le loro sedi amministrative e/o operative la documentazione amministrativa e contabile relativa all'intervento finanziato al tirocinante destinatario, per il periodo previsto dalla normativa comunitaria.

Articolo 32 - Monitoraggio, informazione e pubblicità

1. Il monitoraggio dello stato di avanzamento finanziario e fisico dell'intervento è effettuato attraverso il sistema regionale in uso presso la regione Basilicata, secondo tempistiche e modalità stabilite, con strumenti di rilevazione delle informazioni di tipo quali-quantitativo.
2. I soggetti ospitanti devono attenersi alle vigenti disposizioni europee in materia di informazione e pubblicità contenute nel Reg. (UE) 1060/2011 – Allegato IX. Per il corretto adempimento di tutti gli obblighi in materia di informazione e comunicazione.
3. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal Reg. (UE) 1060/2011 il soggetto beneficiario è tenuto ad informare il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:
 - a) fornendo, sul sito web del soggetto beneficiario, ove questo esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno economico ricevuto dall'Unione;
 - b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
 - c) esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il soggetto beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico.

Articolo 33 - Tutela della privacy

INFORMATIVA SUL CONFERIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SULLA PUBBLICAZIONE DEGLI ELEMENTI RITENUTI NON SENSIBILI NEI SITI ISTITUZIONALI E DI CONSULTAZIONE APERTA

1. Oggetto del Trattamento

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR, in seguito “Regolamento”), e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, questo documento descrive le modalità di trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti e/o interessati a vario titolo alle iniziative finanziate nell'ambito del PR Basilicata 2021-2027 nonché a tutte le attività a queste connesse tra cui l'interazione con i sistemi informativi di monitoraggio e la pubblicazione degli

elementi ritenuti non sensibili nei siti istituzionali e di consultazione aperta.

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.

Normativa di riferimento

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

- Codice della Privacy (d.lgs. 196/2003) coordinato e aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, dal d.l. 14 giugno 2019, n. 53, dal D.M. 15 marzo 2019 e dal decreto di adeguamento d.l. 10 agosto 2018, n. 101, alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 (General data protection regulation, c.d. GDPR Privacy);
- D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del d.l. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 124 del 7 agosto 2015, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche.

2. Finalità del trattamento

I dati personali, trasmessi anche attraverso compilazione e inoltro di moduli, vengono trattati per rispondere alle richieste degli interessati, istruire un procedimento amministrativo (in questo caso la finalità viene perseguita durante tutta la fase di gestione della procedura di accesso alle agevolazioni, incluse quella endoprocedimentale, procedimentale, istruttoria e di erogazione dell'agevolazione), oltre che per assolvere eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali.

Conferimento dati nell'ambito delle iniziative del PR Basilicata 2021-2027

In ottemperanza alle disposizioni summenzionate la Regione Basilicata è chiamata, per i progetti finanziati a valere sul Programma regionale, ad assicurare registrazione, raccolta, validazione e trasmissione dei dati di monitoraggio, ivi inclusi quelli rilevati dai soggetti attuatori, delle agevolazioni finanziarie concesse e ad assicurare la registrazione, la conservazione, la tracciabilità e l'affidabilità dei dati oggetto d'osservazione.

Tipologie di dati conferiti

Per realizzare gli adempimenti sopra descritti la Regione è chiamata a svolgere una costante e completa attività di rilevazione dei dati afferenti ai progetti finanziati, registrando le informazioni ricomprese nel set minimo di dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale da raccogliere, conservare e trasmettere, individuati

- ai sensi della Circolare MEF n. 18 del 30 aprile 2014 – pubblicazione Protocollo Unico di Colloquio v. 2.2 di novembre 2020 e s.m.i.;
- ai sensi dell'Articolo 72 comma 1 lettera e) - allegato XVII del Regolamento 1060/2021- pubblicazione nei Sistemi informativi regionali;
- ai sensi dell'Art. 69 paragrafo 9 - allegato XV del Regolamento 1060/2021 - Interfaccia Sistemi informativi regionali – SFC;
- ai sensi dell'Art. 49 del Regolamento 1060/2021 pubblicazione sul sito del Programma;
- ai sensi dell'art. 26 e 27 pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente del Sito istituzionale della Regione.

A titolo non esaustivo si indicano le principali informazioni oggetto di rilevazione:

- dati anagrafici del progetto e classificazioni identificative, quali CUP, CIG, identificativo del progetto, riferimenti alla Priorità, obiettivo specifico di riferimento, identificativo del Beneficiario/destinatario/Soggetto realizzatore, tipologia di progetto, localizzazione;
- dati relativi ai soggetti coinvolti nell'attuazione, quali i Beneficiari, realizzatori, destinatari degli interventi, incluso codice fiscale e/o partita IVA;
- dati finanziari, quali importo finanziato, eventuali altre fonti di finanziamento, quadro economico e relative voci di spesa, impegni contabili, impegni giuridicamente vincolanti, spese, pagamenti, recuperi, trasferimenti erogati;
- dati procedurali, quali cronoprogramma e step relativi alle diverse procedure di gara (es: affidamento lavori, acquisto beni e servizi) con indicazione della relativa tempistica e delle pertinenti voci di spesa;
- dati fisici, (previsti e realizzati) quali indicatori di output (progressi compiuti) e di outcome (effetti generati) attraverso la valorizzazione di un set di indicatori specifico e la raccolta e catalogazione di documentazione a supporto;
- livello di conseguimento dei target, per gli interventi che concorrono al loro raggiungimento;
- elementi utili alla verifica del soddisfacimento del requisito "Do No Significant Harm (DNSH)";
- atti e documentazione probatoria dell'avanzamento attuativo di progetto.

3. Soggetti del trattamento

La Giunta Regionale della Basilicata, con sede in: Potenza, Via Verrastro, 85100, è il Titolare del trattamento⁵ dei dati personali forniti dai soggetti coinvolti e/o interessati a vario titolo alle iniziative finanziate nell'ambito del PR Basilicata.

Le funzioni del Titolare sono esercitate per il tramite dei Direttori Generali, incaricati per effetto della DGR n. 219/2021, in quanto figure apicali interne alla struttura organizzativa della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 14 della l.r. n. 12/1996 s.m.i.;

I dirigenti degli Uffici secondo l'organigramma attualmente vigente sono designati al trattamento dei dati personali, ai sensi del predetto articolo 2 quaterdecies del D.lgs. 101/2018;

Tutti i dipendenti della Giunta regionale di Basilicata, nonché tutti i soggetti attestati alle strutture di supporto agli organi di direzione politico-amministrativa, sono autorizzati/incaricati del trattamento dei dati personali in relazione al trattamento effettuato nello svolgimento delle proprie funzioni, in riferimento alla declaratoria delle competenze degli Uffici di appartenenza e nelle funzioni di supporto agli organi di direzione politico-amministrativa;

L'interessato potrà chiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

il Dirigente protempore dell'Ufficio XXXXXXXXXXXXX, Designato al trattamento, è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Basilicata, per Posta Elettronica Certificata: AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it, per iscritto all'indirizzo Regione Basilicata – Via V. Verrastro n.4 85100 Potenza ovvero recandosi direttamente presso gli sportelli Urp presenti sul sito istituzionale

⁵ Il Titolare del trattamento è "la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali" (art. 4. par. 1, n. 7) Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).

(www.regione.basilicata.it sezione URP).

Il trattamento dei dati personali forniti dagli interessati potrà essere effettuato dal personale appositamente od occasionalmente autorizzato e istruito sulla base di specifiche istruzioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento, da società, enti o soggetti nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, che, per conto del Titolare del trattamento, forniscono specifici servizi elaborativi o attività connesse, strumentali o di supporto adottando tutte quelle misure tecniche e organizzative adeguate a tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati nonché da soggetti incaricati di fornire soluzioni IT per la gestione delle attività di sviluppo e manutenzione del sito.

4. Modalità del trattamento ed ambito di diffusione dei dati trasmessi.

I dati personali sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e vengono acquisiti e conservati con l'ausilio di sistemi e strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I suddetti dati personali sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento, e per la durata corrispondente, delle procedure di scarico, audit e controllo dell'utilizzo dei fondi comunitari. I dati personali potranno essere condivisi, per finalità istituzionali, con soggetti nei confronti dei quali la comunicazione e/o l'eventuale diffusione sia prevista da disposizioni di legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, ovvero da soggetti pubblici e organi di controllo per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali quali Commissione Europea ed altri Enti e/o Autorità con finalità ispettive, contabili-amministrative e di verifica (es. Istituti di credito, Unità di Audit, ANAC, GdF, OLAF, Corte dei Conti europea-ECA, Procura europea-EPPO ecc.).

5. Base giuridica del trattamento

La liceità del trattamento dei dati personali trova fondamento ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) del GDPR, nell'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o delle misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso interessato (es. in fase di gestione di attività operative volte a garantire l'eventuale erogazione di contributi o ai fini della gestione dei processi amministrativi, contabili e fiscali); ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) del GDPR, nell'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetta l'Amministrazione (es. in fase di gestione dell'attività istruttoria o in fase di comunicazione dei dati in adempimento ai generali obblighi di trasparenza); (iii) ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e) del GDPR e dell'articolo 2-sexies del Codice privacy, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri (es. nell'esecuzione delle attività di monitoraggio, analisi, ricerca e nell'esecuzione di attività di comunicazione e promozione relativamente all'attività istituzionale).

6. Base giuridica per la pubblicazione e diffusione web

Si illustrano di seguito alcuni obblighi di pubblicazione disciplinati dal d.lgs. 33/2013, tenendo conto delle principali modifiche e integrazioni introdotte dal d.lgs. 97/2016.

Ai sensi dell'art 26 del D.L. 14 marzo 2013, n. 33 (come modificato dall'art. 23 del D.Lgs. n. 97/2016), le pubbliche amministrazioni sono obbligate alla pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario.

Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti e quindi deve avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del provvedimento.

7. Pubblicazione di dati personali ulteriori

Le amministrazioni, in una logica di piena apertura verso l'esterno, possono pubblicare "dati ulteriori" oltre a quelli espressamente indicati e richiesti da specifiche norme di legge. La loro pubblicazione è prevista dalla l. 190/2012 (art. 1, c. 9, lett. f) e dall'art. 7-bis, c. 3 del medesimo d.lgs. 33/2013, laddove stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito

istituzionale di dati, informazioni e documenti, anche in assenza di una specifica previsione di legge o regolamento, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.

Tempo di conservazione dei dati

Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, i dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.

9. Luogo del Trattamento

I dati vengono trattati ed archiviati presso la Regione Basilicata.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.

Articolo 34 - Responsabile del procedimento e informazioni

1. Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente pro tempore dell'Ufficio Politiche del Lavoro - Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca della Regione Basilicata.
2. Il presente Avviso, i relativi allegati e la documentazione di riferimento sono reperibili sul sito istituzionale della Regione Basilicata <http://www.regione.basilicata.it> sezione "Pubblicità legale - Avvisi e Bandi" con le istruzioni e il manuale delle procedure per presentare la relativa candidatura. Per l'assistenza sull'utilizzo della procedura telematica, è disponibile un servizio informativo dedicato.
3. Richieste di informazioni e/o chiarimenti in merito all'Avviso possono essere inoltrate al seguente indirizzo mail: ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it.
4. Le domande più frequenti relative all'Avviso, FAQ, sono pubblicate periodicamente nella sezione del sito dedicato.

Articolo 35 - Foro competente e rinvio

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere si elegge quale unico foro competente quello di Potenza. Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si rinvia alla normativa vigente in materia.

Allegati

Linea 1

- Allegato A Istanza linea 1

- Allegato A1 Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio soggetto ospitante
- Allegato A2 Dichiarazione sostitutiva tirocinante
- Allegato A3 Progetto Formativo
- Allegato A4 Schema di Convenzione
- Allegato C Check list

Linea 2

- Allegato B istanza linea 2
- Allegato B1 e B1bis dichiarazione assunzioni e costo salariale in esenzione
- Allegato B2 e B2bis
- Allegato B3
- Allegato B4
- Allegato B5